

§ 56

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti
1995

1.-2. 2)

3. (Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche)

(1) Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle Province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

(2) Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. 3)

5. (Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di precedenti amministrativi)

(1) Le Province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

(2) Le Province suddette subentrano nella proprietà di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente.

(3) Le Province suddette subentrano, altresì, al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di trasmissione dati.

(4) Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'articolo 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'articolo 14 soprarichiamati con la data del 1° gennaio 1996.

6. (Norme transitorie in materia di personale)

(1) Il personale dipendente dell'Ente poste italiane che alla data del 1° gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della motorizzazione di Trento, in posizione di comando, ha diritto a transitare nei ruoli della Provincia di Trento, nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del personale trasferito. Ove non eserciti tale diritto, rientra presso l'ente di appartenenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nella G.U. 19 ottobre 1995, n. 245.

²⁾ Recano modifiche al D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

³⁾ Integra il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.